

DELIBERAZIONE NR. 529 DEL 18/04/2024

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA PER L'ATTIVITA' DIDATTICA NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. MAURO MORENO

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- con deliberazione n. 157 dell'11 febbraio 2019 è stato disposto di sottoscrivere con l'Università degli studi di Milano Bicocca la convenzione per l'utilizzo di strutture, attrezzature e personale afferenti alle unità organizzative dell'ASST accreditate nelle reti formative delle scuole di specializzazione dello stesso Ateneo, come da allegato 1 alla convenzione stessa;
- con detta sottoscrizione l'Università e l'ASST si sono impegnate a far confluire in un unico atto gli accordi in scadenza alla data della stipula della convenzione, quelli in scadenza in un momento successivo e quelli da attivare con altre scuole di specializzazione, parificando così gradualmente tutte le scadenze mediante periodici aggiornamenti del citato allegato 1, disposti con appositi provvedimenti;

Ricordato che la scadenza della convenzione di cui sopra, inizialmente fissata al 30 settembre 2023, è stata posticipata per effetto dell'art. 14 della convenzione stessa, che prevede la possibilità di proroga fino alla stipula di un nuovo accordo da formalizzare entro un anno dalla scadenza;

Rilevata la necessità di formalizzare le intese nel frattempo intercorse con l'Università degli studi di Milano Bicocca, che tengano conto delle proposte dei direttori delle strutture sanitarie relative alla messa a disposizione a fini didattici integrativi delle strutture stesse, delle attrezzature e del personale per le esigenze delle diverse scuole di specializzazione di area sanitaria;

Ricordato, in particolare, che:

- con lettera d'intenti del 19 ottobre 2023, prot. n. 66713, è stata resa nota all'Università degli studi di Milano Bicocca l'intenzione dell'ASST di mettere a disposizione strutture, attrezzature e personale afferenti alla SC Cardiologia 2 – Cardiopatie congenite del bambino e dell'adulto per le esigenze didattico formative delle scuole di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare e in pediatria;
- con successiva comunicazione del 24 novembre 2023, prot. n. 75113, è stata espressa al suddetto Ateneo la volontà di mettere a disposizione strutture, attrezzature e personale afferenti alla SC Radiologia diagnostica per immagini 1 – Radiologia e interventistica per le esigenze didattico - formative della scuola di specializzazione in pediatria;
- con nota del 14 febbraio 2024, prot. n. 10956, è stata comunicata allo stesso Ateneo la volontà di mettere a disposizione strutture, attrezzature e personale afferenti alla SSD SMeL 4 – Specializzato in citogenetica e in genetica medica per le esigenze didattico – formative della scuola di specializzazione in genetica medica a indirizzo non medico;
- con lettera d'intenti del 15 marzo 2024, prot. n. 18611, è stata comunicata, altresì, la volontà di mettere a disposizione della scuola di specializzazione in patologia clinica e biochimica clinica le strutture, attrezzature e personale afferenti alla SC SMeL 2 – Analisi chimico-cliniche;

Ricordato, inoltre, che con e-mail del 24 ottobre 2023, il direttore della SC Ortopedia e traumatologia ha segnalato la volontà di convenzionare la propria struttura con altro ateneo e, conseguentemente, ha chiesto di non includere la stessa struttura tra quelle messe a disposizione l'Università degli studi di Milano Bicocca, segnalando nel contempo di aver già condiviso tale opzione con il direttore della scuola di specializzazione;

Visto lo schema definitivo della convenzione trasmesso dall'Università degli studi di Milano Bicocca con e-mail dell'11 aprile 2024, prot. ASST n. 24942, conforme alla normativa che disciplina la materia e, in particolare, a quanto previsto:

- dall'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- dagli artt. 1 e 2 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabiliscono che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università e che il numero complessivo degli studenti da ammettere a tali scuole è determinato nello statuto in relazione alla disponibilità, acquisita anche in seguito a convenzioni stipulate in conformità all'ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi;
- dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;
- dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;

- dal DPCM 24 maggio 2001, con il quale sono stati forniti indirizzi circa le modalità di partecipazione delle università alla programmazione sanitaria nonché di integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca svolte dal Servizio sanitario nazionale e dalle università;
- dal DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- dal DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015”;
- dalla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in sanità” e s.m.i. e in particolare il Titolo III “Disciplina dei rapporti tra la regione e le università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca”, come modificato dalla l.r. 12 dicembre 2017, n. 33;
- dal protocollo d’intesa tra la Regione Lombardia e le università lombarde sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. XI/7437 del 30 novembre 2022;

Verificato che l’elenco delle strutture aziendali accreditate ai fini della formazione degli specializzandi di cui all’allegato 1 alla convenzione è stato correttamente aggiornato sulla base della corrispondenza intercorsa tra i competenti uffici di questa ASST e dell’Università degli studi di Milano Bicocca;

Accertata la possibilità di poter collaborare, ai sensi delle su menzionate disposizioni e coerentemente con la propria mission e la vision aziendale, alla formazione specialistica di giovani medici, senza alcun pregiudizio per lo svolgimento delle attività di cura e assistenza;

Accertato, altresì, che ricorrono i presupposti per sottoscrivere la convenzione per l’attività didattica nell’ambito delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli studi di Milano – Bicocca nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A);

Dato atto, che l’adozione del presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun maggior costo per l’azienda;

Dato atto, altresì, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario.

DELIBERA

1. di sottoscrivere con l’Università degli studi di Milano - Bicocca la convenzione per l’attività didattica nell’ambito delle scuole di specializzazione di area sanitaria nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A);
2. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun maggior costo per l’azienda;
3. di precisare che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA E
ASST PAPA GIOVANNI XXIII PER L'ATTIVITA' DIDATTICA NELL'AMBITO
DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA**

TRA

l'Università degli studi di Milano – Bicocca, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, CAP 20126, codice fiscale e partita IVA 12621570154, rappresentata dalla Rettrice, prof.ssa Giovanna Iannantuoni (di seguito indicata come Università)

E

l'ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS 1, CAP 24127, codice fiscale e partita IVA 04114370168, rappresentata dal Direttore generale, dott. Francesco Locati (di seguito indicata come ASST)

PREMESSO CHE:

- il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;
- tra l'Università e l'ASST venivano stipulate singole convenzioni per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a favore delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- nell'ottica della semplificazione ed economia del procedimento amministrativo, è interesse dell'Università e dell'ASST disciplinare i rapporti relativi alle scuole di specializzazione sopra indicate con la stipula della presente convenzione;

PRESO ATTO:

che il presente accordo è stato approvato:

- o dal Consiglio del Dipartimento di medicina e chirurgia dell'Università, con delibere

del 5 dicembre 2022, 6 febbraio 2023, 6 marzo 2023 e 5 giugno 2023;

- o Consiglio di amministrazione dell'Università, con delibera 528/2023/CdA del 27 settembre 2023;

RICHIAMATI:

- il DPR 10 marzo 1982 n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";

- il d.lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, comma 2, che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la formazione degli specializzandi di area sanitaria;

- il d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";

- l'art. 8 della l. 29 dicembre 2000 n. 401 "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario", secondo il quale il numero di iscrivibili alle scuole di specializzazione non mediche post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'art. 35 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368;

- la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" (così come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 e dalla l.r. 12 dicembre 2017 n. 23);

- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 1, comma 3, che ha previsto la pubblicazione di un provvedimento successivo, da emanarsi entro e non oltre 60 gg. per la definizione

degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione destinate ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia;

- il d.l. 29 marzo 2016 n. 42, convertito con modifiche dalla l. 26 maggio 2016 n. 89 “Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca” il cui art. 2 bis stabilisce che *“nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401”*;
- il D.I. 16 settembre 2016 n. 716 “Riordino delle scuole di specializzazione riservate ai non medici”;
- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all’accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria.

TUTTO CIO’ PREMESSO,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

TITOLO I – Principi generali

Art. 1 (Premesse)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 (Finalità)

L’Università e l’ASST concordano nel riconoscere come finalità generali della presente convenzione la valorizzazione dell’attività di formazione e intendono, con la sua sottoscrizione, disciplinare l’utilizzo delle risorse dalle stesse messe a disposizione per lo svolgimento delle attività di formazione post-laurea, nel rispetto delle reciproche autonomie e competenze, a favore delle scuole di specializzazione

indicate nell'allegato 1.

Art. 3 (Obiettivi)

L'Università e l'ASST convengono che il conseguimento di quanto statuito all'art. 2 richiede una continua concertazione e una sinergia di impegni sia dell'Università, cui la formazione compete istituzionalmente, sia dell'ASST per le proprie finalità e attività istituzionali.

TITOLO II

Scuole di specializzazione di area sanitaria (mediche e non mediche)

Art. 4 (Strutture messe a disposizione)

L'ASST mette a disposizione, per le finalità di cui al precedente art. 2, gratuitamente, le strutture indicate nell'allegato 1.

L'ASST garantisce che dette strutture, per gli aspetti e le finalità didattiche, rispettano le norme di accreditamento e sono dotate di strutture e organico adeguati.

L'articolazione organizzativa delle strutture di cui sopra verrà, altresì, definita in considerazione delle effettive necessità cliniche, tenendo peraltro conto, in aggiunta ai parametri di accreditamento, anche dell'esigenza di garantire adeguati livelli qualitativi sia nella assistenza, sia nella didattica, sia nella ricerca.

Per strutture si intendono le strutture fisiche universitarie e ospedaliere che concorrono ai fini indicati nel periodo precedente.

Dette strutture sono identificate esternamente mediante specifica tabella fornita dall'Università con logo universitario e denominazione della scuola di specializzazione.

L'Università potrà utilizzare le sopra indicate strutture per il compimento delle attività didattiche integrative di quelle universitarie, svolte nell'ambito delle scuole di specializzazione indicate nell'allegato 1, ai fini del completamento della formazione

accademica e professionale dei medici in formazione specialistica iscritti alle scuole stesse.

Nel rispetto del principio di esclusività espresso dal D.I. n. 402/2017, l'ASST si impegna a non mettere a disposizione le strutture indicate nell'allegato 1 quali strutture collegate a favore delle reti formative delle medesime scuole di specializzazione di Atenei diversi dall'Università.

Art. 5 (Scuole non mediche)

Le Parti concordano che la presente convenzione trova applicazione anche per le esigenze didattico-formative delle scuole di specializzazione a indirizzo non medico, salvo per le attività professionalizzanti che comportino esercizio di attività assistenziale.

Art. 6 (Disciplina dell'attività dei medici in formazione specialistica)

L'attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata in base alla normativa vigente, in particolare quella dell'Unione Europea, del d.lgs. n. 368/1999, del D.I. n. 402/2017, del D.I. n. 68/2018 e della l.r. n. 33/2009.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della struttura presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria e con il direttore della struttura presso cui si svolge la formazione.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio delle scuole di specializzazione con la direzione sanitaria e con il

direttore della struttura presso la quale lo stesso svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del direttore della struttura sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva autonomia e attribuzione di responsabilità sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuati e i direttori delle strutture nelle quali svolge la formazione.

Le attività svolte dal medico in formazione specialistica sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione.

Art. 7 (Attività libero professionale degli specializzandi)

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico in formazione specialistica è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione e ogni ulteriore rapporto convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo l'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

Art. 8 (Attività didattica del personale sanitario)

Il personale non universitario che presta attività assistenziale presso l'ASST partecipa, compatibilmente con i propri impegni istituzionali, all'attività didattica di

tipo formale e tutoriale delle scuole di specializzazione, previa deliberazione del Consiglio del Dipartimento di medicina e chirurgia, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l'Università.

Detto personale potrà partecipare alle attività didattiche previa autorizzazione del direttore generale o da persona da questi delegata, senza onere alcuno per l'Università, fatto salvo il consenso degli interessati.

A detto personale, impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dal Dipartimento di medicina e chirurgia, è conferita dall'Università la qualifica di "tutor" (che può svolgere funzioni a livello individuale o di gruppo per guidare l'attività degli specializzandi durante l'attività nelle strutture ospedaliere) e di "professore a contratto" (per l'attività didattica di tipo formale, con incarico di titolare di insegnamento).

L'attività didattica è certificata dall'Università ai fini del curriculum professionale.

L'ASST, di concerto con il direttore della struttura di competenza, provvede a rilevare l'attività didattica prestata, svolta a favore dell'Università, mediante contabilizzazione delle ore d'aula effettivamente svolte.

Art. 9 (Servizi)

L'ASST, nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie, delle aule, dei laboratori e degli ausili didattici ivi esistenti. La stessa consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dei medici in formazione specialistica, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità e garantisce ai medici in formazione specialistica la possibilità di accedere e usufruire della mensa della stessa, alle tariffe più vantaggiose possibili, come stabilite dallo specifico regolamento aziendale. I medici in formazione specialistica utilizzano camici forniti dall'ASST, alle condizioni previste

dal regolamento aziendale, e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale, rilasciato dall'Università, con l'indicazione della Scuola.

Art. 10 (Accreditamento delle scuole mediche)

L'ASST dichiara di essere in possesso degli standard e dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture messe a disposizione a favore delle scuole di specializzazione indicate nell'allegato 1, ai sensi di quanto previsto dal D.l. n. 402/2017.

Art. 11 (Copertura assicurativa)

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999, l'ASST provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 12 (Fuori rete formativa)

Qualora scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università, diverse da quelle indicate nell'allegato 1, fossero interessate a inviare specializzandi per periodi di formazione fuori rete formativa presso le strutture dell'ASST non accreditate in base al presente atto, le Parti di comune accordo prevedono che la disciplina di detti periodi verrà concordata e formalizzata tramite scambio di corrispondenza.

Nella lettera di richiesta del periodo fuori rete formativa verrà specificata la struttura presso la quale lo specializzando svolgerà il periodo di formazione, il nominativo e le funzioni del tutor, il progetto formativo individuale, la durata del periodo di formazione, l'attività svolta dallo specializzando, le coperture assicurative, la sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, l'accesso alla mensa da parte

dello specializzando e la fornitura delle divise da parte dell'ASST, così come previsto dalla normativa vigente.

Nell'ipotesi in cui la struttura faccia parte della rete formativa di altro Ateneo, il periodo di formazione fuori rete formativa sarà disciplinato con una convenzione di tipo individuale, subordinata alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la struttura.

Art. 13 (Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro)

L'ASST, nella persona del direttore generale quale datore di lavoro individuato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato d.lgs. dalla stessa effettuata, assicura ai medici in formazione specialistica, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'ASST medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 d.lgs. n. 81/2008).

I medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall'ASST.

Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l'ASST e l'Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione ed esperti di radioprotezione, potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.

L'ASST è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 14 (Radioprotezione)

Ai sensi e per l'effetto del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 come modificato dal d.lgs. 25 novembre 2022 n. 203, l'Università, in qualità di datore di lavoro, avvalendosi del supporto dell'esperto di radioprotezione e del medico autorizzato:

- assicura la tutela della salute dei lavoratori esterni (docenti, personale tecnico amministrativo, studenti e specializzandi) dai rischi da radiazioni ionizzanti presenti presso le strutture dell'ASST;

- rende edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020;

- provvede affinché vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose individuale e che le relative registrazioni siano riportate nelle schede personali dosimetriche;

- provvede affinché i lavoratori vengano sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 e che i relativi giudizi di idoneità siano riportati nel documento sanitario personale di cui all'art. 140 del d.lgs. n. 101/2020.

L'Università, in coordinamento con l'ASST, previa acquisizione di tutte le informazioni necessarie fornite dalla stessa:

- provvede alla valutazione preventiva che identifica la natura e l'entità del rischio radiologico per gli specializzandi esposti avvalendosi dell'esperto di radioprotezione;

- provvede affinché gli specializzandi interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 133 e informa gli specializzandi stessi in merito alla loro classificazione;

- acquisisce dall'ASST informazioni sui rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti esistenti nella zona classificata in cui gli specializzandi sono

destinati a operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza da adottarsi in relazione alla attività da svolgere;

- coopera con l'ASST all'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti gli specializzandi, scambiando con lo stesso le informazioni necessarie anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra le attività dei diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività complessiva.

L'Università e l'ASST, in cooperazione e ognuno per gli aspetti di propria competenza, sono tenuti a:

- assicurare il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 e dei limiti di dose di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 101/2020;

- definire il vincolo di dose da adottare in relazione alle attività che dovranno svolgere gli specializzandi.

L'ASST presso il quale svolgono l'attività gli specializzandi come sopra individuati:

- si accerta, anche tramite il libretto personale di radioprotezione di cui all'art. 112, comma 1, lett. i), che gli specializzandi, prima di effettuare la prestazione nella zona classificata, siano stati riconosciuti idonei da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa;

- verifica che gli specializzandi abbiano ricevuto o comunque ricevano, oltre all'informazione e alla formazione di cui all'art. 112, comma 1, lett. e), una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona classificata ove la prestazione va effettuata e si assicura che tali previsioni siano realizzate;

- fornisce specifiche informazioni e garantisce una formazione in relazione alle attività da svolgere nella zona classificata ove la prestazione va effettuata e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività nonché

istruzioni di lavoro adeguate all'entità del rischio radiologico;

- si assicura che gli specializzandi siano dotati e utilizzino i dispositivi di protezione individuale, ove necessari;

- fornisce agli specializzandi i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione, al loro utilizzo e garantisce la sorveglianza ambientale eventualmente necessaria;

- cura il rispetto, per quanto di propria competenza, dei principi di radioprotezione e dei limiti di dose di cui all'art. 146;

- adotta le misure necessarie affinché, a cura dell'esperto di radioprotezione, le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per gli specializzandi di categoria A e trasmesse all'Università per i medici in formazione specialistica esposti di categoria B;

- verifica, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione, che la classificazione di radioprotezione degli specializzandi sia appropriata in relazione alle dosi che gli stessi possono ricevere;

- integra il documento di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008.

Le scuole di specializzazione i cui specializzandi sono classificati come radioesposti sono indicate nell'allegato 2.

Art. 15 (Trattamento dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come novellato dal

d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e dei provvedimenti dell'Autorità garante italiana per la protezione dei dati personali.

In relazione ai rapporti in tema di *data protection* intercorrenti tra Università e ASST e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna Parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati Responsabili o Autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Nell'espletamento delle attività assegnate al medico in formazione specialistica, l'ASST, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare i medici in formazione dell'Università al trattamento dei dati personali e particolari di cui tali soggetti verranno a conoscenza nell'espletamento delle attività formative, nominandoli Responsabili o Autorizzati al trattamento, previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione.

Art. 16 (Durata ed efficacia)

La presente convenzione produce effetti dalla data della sua sottoscrizione per la durata di cinque anni fino al termine dell'a.a. 2027/2028 (scadenza 30 settembre 2028).

La volontà di recedere dalla presente convenzione, in tutto o in parte, dovrà essere comunicata all'altra Parte mediante comunicazione scritta da trasmettere almeno 6 mesi prima rispetto alla naturale data di scadenza dell'accordo. La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante PEC.

Nelle more del rinnovo, la presente convenzione è da considerarsi prorogata sino

alla stipula dell'atto di rinnovo da farsi non più tardi di un anno.

Art. 17 (Norme finali)

Il testo della presente convenzione potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni, previa approvazione degli Organi competenti, mediante accordo tra le Parti da definirsi con scambio di corrispondenza.

Qualora altre scuole di specializzazione dell'area sanitaria dell'Università volessero accreditare nella propria rete formativa strutture dell'ASST, l'accordo sarà formalizzato attraverso scambio di corrispondenza in cui le Parti richiameranno l'applicazione integrale della presente convenzione, aggiornando contestualmente l'allegato 1 della presente.

Nel caso in cui le Parti convenissero di non rinnovare l'accredimento presso l'ASST di una delle scuole di specializzazione indicate nell' allegato 1, il presente accordo resterà in vigore ovvero potrà essere rinnovato relativamente alle altre scuole di specializzazione.

Art. 18 (Imposta di bollo e registrazione)

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" ed è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 15 del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e art. 6 del DM 17 giugno 2014) a carico dell'ASST.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

per Università degli studi di Milano – Bicocca

LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

per ASST Papa Giovanni XXIII

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Locati

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della l. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE/	SCADENZA
DENOMINAZIONE SC/SS/SSD/	
TIPOLOGIA DI CONVENZIONAMENTO (COLLEGATA/ COMPLEMENTARE/SEDE)	
Anatomia patologica	30.09.2028
SC SMEL 3 Anatomia patologica (collegata)	
Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore	30.09.2028
SC Anestesia e rianimazione 5 - Pediatrica (collegata)	
Chirurgia Generale	30.09.2028
SC Chirurgia Generale 3 – Trapianti addominali (complementare)	
Chirurgia vascolare	30.09.2028
SC Chirurgia vascolare (collegata)	
Endocrinologia e malattie del metabolismo	30.09.2028
SC Malattie endocrine – Diabetologia (collegata)	
Ematologia	30.09.2028
SC SIMT (complementare)	
Genetica medica (non medica)	30.09.2028
SC Ematologia	
SSD SMEL 4 – Specializzato in citogenetica e genetica e genetica medica	
SC SIMT	
Genetica medica (medica e non medica)	30.09.2028
SSD Procreazione medicalmente assistita PMA (complementare)	
Ginecologia e ostetricia	30.09.2028
SC Ostetricia e ginecologia (collegata)	

	Igiene e medicina preventiva	30.09.2028
	SS Direzione medica P.O. di San Giovanni Bianco (collegata)	
	SS Qualità e risk management (collegata)	
	Malattie dell'apparato cardiovascolare	30.09.2028
	SC Cardiologia 1 (collegata)	
	SSD Cardiologia 3 – Diagnostica interventistica (collegata)	
	SSD Elettrofisiologia (complementare)	
	SC Cardiologia 2 – Cardiopatie congenite del bambino e dell'adulto	
	Malattie dell'apparato digerente	30.09.2028
	SC Gastroenterologia 1 – Epatologia e trapiantologia (collegata)	
	Medicina dello sport e dell'esercizio fisico	30.09.2028
	Centro di medicina dello sport (collegata)	
	Medicina e cure palliative	30.09.2028
	SC Cure palliative, terapia del dolore e hospice (collegata)	
	Medicina fisica e riabilitativa	30.09.2028
	SC Riabilitazione specialistica (collegata)	
	Medicina nucleare	30.09.2028
	SC Medicina nucleare (collegata)	
	Malattie infettive e tropicali	30.09.2028
	SC Malattie infettive (collegata)	
	Neurologia	30.09.2028
	SC Neurologia (collegata)	
	Neuropsichiatria infantile	30.09.2028
	SC Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (collegata)	
	Patologia clinica e biochimica clinica	30.09.2028

(scuola non medica e medica)

SC SIMT (collegata)

Pediatria

30.09.2028

SC Pediatria (collegata)

SC Patologia neonatale (collegata)

SC Chirurgia pediatrica (complementare)

SC Anestesia e rianimazione 5 – Pediatrica (complementare)

SC Radiologia diagnostica per immagini 1 – Radiologia interventistica

(complementare)

SC Cardiologia 2 – Cardiopatie congenite del bambino e dell'adulto

(complementare)

Psichiatria

30.09.2028

SC Psichiatria 1 (collegata)

SC Psichiatria 2 (collegata)

SC Dipendenze/ SS SerD Bergamo/SS SerRD Carcere (collegata)

Radiodiagnostica

30.09.2028

SC Radiologia diagnostica per immagini 1 – Radiologia interventistica

(sede)

SC Radiologia diagnostica per immagini 2 - Neuroradiologia (collegata)

SC Medicina nucleare (complementare)

Radioterapia

30.09.2028

SC Radioterapia (collegata)

Urologia

30.09.2028

Urologia (collegata)

Statistica sanitaria e biometria

30.09.2028

(medica e non medica)

Direzione sanitaria (collegata)

ALLEGATO 2 – ELENCO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

NELL'AMBITO DELLE QUALI POTREBBERO ESSERE SVOLTA ATTIVITA'

ESPONENTE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

Malattie dell'apparato cardiovascolare

Malattie dell'apparato digerente

Medicina nucleare

Neurochirurgia

Ortopedia e traumatologia

Radiodiagnostica

Radioterapia

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 230/2024)

Oggetto: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
BICOCCA PER ATTIVITA' DIDATTICA NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 18/04/2024

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.230/2024

ad oggetto:

RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
PER L'ATTIVITA' DIDATTICA NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA
SANITARIA.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Moreno Mauro
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
